

Nuove misure per la produzione e l'etichettatura prodotti biologici.

Dr. Alessandro Pulga, ICEA⁽¹⁾

A partire dal 1 gennaio 2009 il quadro normativo comunitario relativo alle produzioni agro-alimentari ottenute con metodo biologico muterà profondamente.

L'ormai datato Reg. CEE 2092/91 sarà abrogato dal Reg. CE 834/07 che, a sua volta, sarà seguito da altri regolamenti che si andranno a succedere nel tempo nel corso del 2009 e 2010. Queste nuove leggi, oltre ad aggiornare le regole di certificazione applicate fino ad oggi, permetteranno l'estensione del campo di applicazione del Regime di controllo UE a nuove interessanti categorie di prodotti.

Il Reg. CE 834/07 costituisce, quindi, l'ossatura del nuovo quadro legislativo; stabilisce i principi e i criteri generali dell'agricoltura biologica, il funzionamento del sistema di controllo, le modalità di etichettatura e le regole per l'importazione da Paesi Terzi.

Il primo regolamento di attuazione n. 899, pubblicato il 17 settembre 2008 dettaglia le norme tecniche e i criteri di controllo per la produzione agricola, l'allevamento e la preparazione alimentare. Buona parte del testo riprende i contenuti degli articoli 5, 6, 8 e 9 e gli allegati tecnici del vecchio Reg. CEE 2092/91 nella versione più aggiornata. Non mancano, però, alcune importanti modifiche.

La Commissione UE conta di pubblicare entro la fine del 2008 un secondo regolamento di attuazione che andrà a definire le norme tecniche per regolare la produzione e il controllo di nuove tipologie di produzione, quali i prodotti dell'acquacoltura e le alghe marine.

Seguiranno altri regolamenti per il vino e i lieviti utilizzati per gli alimenti e i mangimi. E' già stata elaborata una proposta di regolamento atto a disciplinare nel dettaglio le procedure per autorizzare l'importazione da Paesi Terzi e il riconoscimento degli organismi di controllo che vi operano, mentre nel 2010 è già previsto il cambiamento del layout del logo comunitario.

¹ L'Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (www.icea.info) è l'ente di certificazione fondato da l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AIAB), Banca Popolare Etica, ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bio Ecologica) e ACU (Associazione Consumatori Utenti).

ICEA è uno dei principali organismi di certificazione del biologico in Italia, controlla circa 11.000 operatori sul territorio nazionale (sono 16 gli uffici operativi a livello regionale) ed opera anche in Paesi Terzi (in particolare: Turchia, Paesi dell'Est Europa e del bacino del Mediterraneo).

Opera nel settore della certificazione regolamentata (Agricoltura Biologica, DOP-IGP) e volontaria sia nel settore Food che Non Food (bioagriturismi, tessile biologico, cosmesi e detergenza bio ecologica, materiali per la bio edilizia ecc.). Ha, inoltre, consolidato parterchip con CSQA (sistemi qualità e certificazione di prodotto nel settore agroalimentare), ICILA (ente accreditato FSC per la forestazione sostenibile) e CISE (ente accreditato SA 8000) ai fini della collaborazione nelle attività di ispezione e sviluppo di schemi di certificazione congiunti.

Di seguito i principali cambiamenti determinati dall'applicazione di tutte queste nuove normative.

Italia

Campo di applicazione

Bologna

Importanti novità sono da segnalare per quanto attiene il campo di applicazione del regolamento, esteso ai prodotti dell'acquacoltura, lieviti e alghe marine che potranno vantare in etichetta i riferimenti al biologico se ottenuti in conformità a specifiche norme tecniche che la Commissione si è impegnata a definire,

Bari

Genova

Tutela della bio-diversità e salute dell'ambiente acquatico, alimentazione proveniente da vivai sostenibili e mangime biologico costituiscono i principi ispiratori dell'acquacoltura biologica, dai quali deriveranno poi le norme di allevamento, non ancora note dei dettagli.

Chieti

Matera

Salerno

Udine

Catania

Per quanto attiene le alghe si applicano i medesimi criteri già previsti per i prodotti vegetali selvatici. Le alghe devono essere raccolte in aree costiere incontaminate seguendo pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani.

Firenze

I lieviti bio si ottengono utilizzando substrati di coltura costituiti da sostanze vegetali o animali provenienti dall'agricoltura biologica.

Trento

Padova

Tra i considerando è evidenziata, inoltre, la necessità di stabilire un quadro normativo chiaro anche per il vino che, fino ad oggi, è stato penalizzato da una importante carenza normativa. Il vino, fin dal 1991, è stato escluso dalle disposizioni previste nell'all. VI del Reg. CEE 2092/91 relative agli additivi e coadiuvanti ammessi nel corso della preparazione.

Sestu

Vignola

Zagarolo

In assenza di requisiti specifici per la trasformazione, in tutta Europa usa indicare in etichetta "vino ottenuto con uve da agricoltura biologica". In virtù di questo nuovo Reg. CE 834/07, una volta definiti i requisiti per il processo di vinificazione, si potrà indicare invece Vino Biologico. Grazie ad un progetto finanziato dall'UE, Organic Wine, i diversi Paesi stanno concordando i criteri per la certificazione del vino che dovrebbero essere i seguenti:

Sant'Onofrio

Ellera di Corciano

Castelvetro Pc

Mondo

Costanza

Izmir

Omisalj

Atene

1. estensione della validità delle attuali liste positivi di additivi e coadiuvanti tecnologici ammessi anche alla produzione del vino;
2. definizione di condizioni specifiche per l'uso e limiti massimi relativi al contenuto di solforosa nel prodotto finito, introdotti probabilmente con meccanismi che ne permettano una riduzione graduale fino a livelli pari alla metà rispetto ai valori massimi previsti dalla normativa generale;
3. definizione di una lista negativi di processi fisici non ammessi.

Tirana

Etichettatura


Damasco

Per lunghi anni il Reg. CEE 2092/91 ha vietato di correlare il termine biologico al nome del prodotto ma solo al metodo di produzione.

Chisinau

Il nuovo regolamento prevede, invece, importanti cambiamenti anche per quanto attiene le indicazioni in etichetta.

1. Si potrà scrivere “**PRODOTTO BIOLOGICO**” (ORGANIC, ECOLOGICO o analoghi suffissi previsti nelle altre lingue ufficiali europee), nonostante nelle norme prevalgano requisiti di processo.
2. L’uso del logo europeo diventa obbligatorio per tutti i prodotti bio confezionati, con un contenuto in ingredienti bio superiore al 95%, prodotti e coltivati all’interno dell’UE.
3. Per i prodotti con un contenuto in ingredienti bio inferiore al 95% non può essere utilizzata la dicitura “Prodotto Biologico” (in prossimità della denominazione del prodotto) e continua ad essere richiesta la chiara indicazione degli ingredienti certificati e della loro incidenza percentuale. E’ stata inoltre eliminata la soglia minima del 75% (limite sotto al quale oggi non si può fare alcun riferimento al biologico) ed è permesso certificare prodotti quali il tonno con olio extra vergine di oliva biologico e analoghi. Ci riferiamo a prodotti dove l’incidenza degli ingredienti bio è necessariamente minoritaria a fronte di una componente dominante non rientrante nel campi di applicazione del regolamento, quali i prodotti della pesca (es. tonno in olio di oliva) o la cacciagione.
4. E’ imposto l’obbligo di indicazione dell’origine UE o non UE delle materie prime che costruiscono il prodotto. Si può omettere l’indicazione «non UE» solo quando l’ingrediente interessato ha una incidenza inferiore al 2% del totale delle componenti agricole. L’ indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Un’ottima possibilità per valorizzare le produzioni italiane.
5. Ai fini della indicazione dell’origine del prodotto è previsto che il codice di certificazione riportato in etichetta riporti anche il codice Iso 3166 del Paese di



I principali marchi nazionali europei



I principali marchi volontari europei



produzione, anche se extra UE (IT = Italia, D = Germania, TR = Turchia, ecc.).

6. I marchi di certificazione privati e nazionali possono essere impiegati a patto che le condizioni di uso e le certificazioni correlate non provochino anomalie e ostacoli al libero mercato. L'Italia, nell'ambito delle proposte di legge nazionale per l'agricoltura biologica ha manifestato l'intenzione di istituire un marchio che identifica il prodotto biologico italiano; un'azione seppur tardiva volta alla tutela e promozione delle produzioni nazionali.

E' prevista, inoltre, la rivisitazione grafica del logo europeo. L'attuale versione del logo UE che ha trovato in Italia una discreta diffusione e riconoscibilità non è apprezzata nei Paesi del Nord Europa dove viene lamentata la scarsa immediatezza del messaggio e una forma grafica che si confonde con i prodotti tipici. Non a caso Germania, Austria, Francia e altri hanno incoraggiato in questi anni l'impiego di marchi nazionali o privati ritenuti più idonei.

Una proposta grafica del nuovo logo UE, già sottoposta alla valutazione degli stati membri, si è dimostrata troppo simile all'immagine adottata da ALDI, una importante catena distributiva tedesca, per i prodotti biologici private label. A causa del ritiro del nuovo logo per i prodotti biologici, la commissione UE ha deciso di rinviare al luglio 2010 la data a partire dalla quale diventerà obbligatorio applicare il logo sui prodotti biologici preconfezionati. A partire dall'estate 2008 è stata comunque avviata la prevista campagna promozionale per il biologico che si basa ancora sul vecchio logo. Nell'ambito della suddetta campagna si intende presentare il bando europeo per la creazione del nuovo logo.

Per quanto attiene le norme per l'etichettatura dei mangimi non si segnala alcuna novità di rilievo.

1. La dicitura "mangime biologico" e il logo UE devono essere riportati in etichetta solo gli ingredienti bio incidono per almeno il 95% dell'intera materia prima agricola.
2. Quando il contenuto bio è inferiore è possibile indicare solo "AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA in conformità al Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2007".
3. In tutti i casi è necessario indicare la % di materia prima biologica, in conversione o convenzionale oltre che la % di materie prima agricola sul totale, tutte espresse in termini di sostanza secca (S.S.).



Occorre precisare che già da tempo è obbligatorio somministrare agli animali poligastrici (es. bovini) una razione 100% bio e non ha più senso, quindi, produrre per queste categorie di animali mangimi con ingredienti convenzionali.

Italia

Bologna

Norme e principi generali

Bari

E' confermato e ulteriormente esteso l'obbligo del controllo e certificazione per tutti gli attori della filiera. Tra i soggetti che devono obbligatoriamente assoggettare la loro attività al sistema di controllo, è stata introdotta anche la figura dei grossisti che svolgono attività di magazzinaggio o che semplicemente distribuiscono e immettono in commercio prodotti bio. Rimane l'esenzione per gli operatori al dettaglio come vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatore.

Genova

Chieti

Matera

Salerno

Udine

Solo la ristorazione collettiva è, al momento, esclusa dagli impegni previsti dal regolamento, anche se è lasciata la possibilità agli Stati membri di applicare norme nazionali o norme private sull'etichettatura e il controllo di quest'attività.

Catania

Firenze

La Commissione UE si è riservata la possibilità di rivalutare questo aspetto entro il 31 dicembre 2011.

Trento

Padova

I principi generali dell'agricoltura biologica, così come quelli specifici dei vecchi e nuovi settori di attività sono stati rivisti, chiariti ed integrati. Oggi chi legge il nuovo regolamento può comprendere meglio i principi ispiratori così come i nuovi obiettivi; si percepisce sicuramente una maggiore attenzione all'impatto ambientale e alla qualità delle produzioni.

Sestu

Vignola

Zagarolo

Questa estrema attenzione nella definizione delle norme basilari e dei principi deriva anche dalla necessità di gestire un nuovo approccio deciso dalla Commissione UE per la gestione delle eccezioni e deroghe, la cosiddetta "Flessibilità".

Trofarello

Sant'Onofrio

Fino ad oggi ha prevalso l'ambizione di prevedere a priori nel testo del regolamento tutte le possibili deroghe ed eccezioni rese necessarie delle difficoltà di applicazione nei diversi Stati Membri. Stabilità per esempio la deroga che permetteva, a certe condizioni e per tempi limitati, la stabulazione fissa per gli allevamenti, quest'eccezione inevitabilmente finiva per essere applicata indistintamente in tutti i Paesi membri, nonostante fosse tecnicamente giustificata solo in alcuni di questi. Altri Paesi magari avevano necessità diverse, ugualmente valide, cui non si dava adeguata risposta.

Ellera di Corciano

Castelvetro P.

Mondo

Costanza

Izmir

In futuro, invece, avremo a disposizione una norma base comune priva di eccezioni predefinite oltre a procedure e criteri chiari mediante i quali la Commissione UE può concedere in modo più mirato deroghe particolari e limitate nel tempo.

Omisa

Atene

Tirana

Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino

Damasco

Chisinau

la commercializzazione di prodotti biologici ottenuti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.

Italia

Divieto di uso di OGM

Bologna

Il nuovo regolamento europeo conferma l'assoluto divieto di impiego di Organismi Geneticamente Modificati e loro derivati in tutte le fasi della filiera e del ciclo di produzione, includendo i concimi, gli antiparassitari, i coadiuvanti tecnologici e con la sola esclusione dei farmaci veterinari.

Bari

Genova

Chieti

Matera

Salerno

Udine

Catania

Firenze

Trento

Padova

Sestu

Vignola

Zagarolo

Trofarello

Sant'Onofrio

Ellera di Corciano

Nonostante la proposta del Parlamento europeo in base al quale la presenza di OGM nei prodotti biologici sarebbe dovuta essere limitata esclusivamente a quantità accidentali e tecnicamente inevitabili con un valore massimo di 0,1 %, il nuovo regolamento non precisa nulla di più restrittivo rispetto alle disposizioni generali in materia di etichettatura e, quindi, si ritiene implicitamente confermata, anche per i prodotti bio, la soglia dello 0,9% quale limite di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.

Questo approccio è confermato dal fatto che *al fine di garantire l'impiego di prodotti non OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, o del regolamento (CE) n. 1830/ 2003 (art. 9, par. 2, Reg. CE 834/07).*

Ai fini della verifica del mancato impiego di OGM e loro derivati negli additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici e altri ingredienti di origine non agricola, non garantiti dagli obblighi di etichettatura, viene proposto un apposito modello di dichiarazione di conformità da richiedere al fornitore che richiede allo stesso anche la disponibilità a sottoporsi a controllo ed analisi.

Castelvetro Pc

Sistema di controllo

Mondo

Costanza

Izmir

Omisalj

Atene

Tirana

Damasco

Chisinau

Riguardo il Sistema di Controllo viene confermata la possibilità per lo Stato membro di scegliere tra un sistema di controllo privato, affidato interamente ad Organismi di controllo privati opportunamente autorizzati (es. Italia e buona parte degli altri paesi membri); un sistema di controllo affidato esclusivamente ad Autorità di controllo pubbliche (es. Danimarca), o un sistema misto (es. Spagna, Gran Bretagna).

Agli Organismi di controllo privati sarà richiesto obbligatoriamente l'accreditamento Iso 65 (EN 45011), la norma di riferimento per la valutazione di competenza e terzietà degli enti di certificazione di prodotto/processo/servizio. Questo nuovo requisito avrà sicuramente un impatto rilevante in Italia dove solo 8 organismi di controllo su 15 sono oggi dotati di questo accreditamento.

Italia

Bologna

Bari

Genova

Chieti

Matera

Salerno

Udine

Catania

Firenze

Trento

Padova

Sestu

Vignola

Zagarolo

Trofarello

Sant'Onofrio

Ellera di Corciano

Castelvetro Pc

Mondo

Costanza

Izmir

Omisalj

Atene

Tirana

Damasco

Chisinau

Il sistema di autorizzazione e vigilanza degli Organismi di controllo dovrà rispondere ai requisiti ed obblighi imposti dal Reg. CE 882/04, lo stesso applicato per i controlli correlati alle norme del pacchetto igiene. Il piano di controllo e analisi dovrà essere definito sulla base dell'analisi dei rischi garantendo, in ogni caso, almeno una verifica completa ogni anno, con la sola eccezione dei punti vendita e grossisti dove la frequenza dei controlli può essere minore.

Le ispezioni devono essere programmate sulla base di una analisi dei rischi, garantendo comunque una verifica completa annuale più eventuali verifiche straordinarie prevalentemente non annunciate.

I controlli e le analisi sono svolti sia per verificare la conformità del processo produttivo che per prevenire o dimostrare eventuali contaminazioni accidentali.


Il sistema di controllo dovrà tenere in dovuto conto specifici obblighi per la tracciabilità del prodotto biologico lungo tutte le fasi della filiera di produzione e commercializzazione che ogni Stato membro dovrà definire in conformità all'art. 18 del Reg. CE 178/02. Basta ricordare la necessità di tracciare l'origine UE o non UE di tutte le materie prime lungo la filiera.

Ai fini della emissione dei documenti di certificazione potranno essere sfruttati i vantaggi offerta dalla certificazione elettronica (vedi ad esempio firma elettronica dei documenti). Nelle misure d'attuazione è proposto un format con le indicazioni minime obbligatorie da riportare in tutti i Certificati di conformità rilasciato dagli Organismi di controllo autorizzati.

Importazione da Paesi Terzi

Nonostante le apparenze, il sistema normativo europeo si è dimostrato fino ad oggi piuttosto protezionista nei confronti delle produzioni biologiche importate da Paesi extra UE nonostante che, sul piano dei principi, le leggi europee vantano procedure di decisione della base del principio di equivalenza e, quindi, di rispetto delle diversità.

La valutazione di equivalenza, fino ad oggi, ha seguito due estremi opposti che portano in un caso alla approvazione dell'intero sistema di certificazione del Paese e nell'altro alla approvazione annuale del singolo progetto di certificazione correlato ad una specifica filiera di produzione. Pochi e fortunati



Paesi, dalla ricca Svizzera al lontano Costa Rica, passando dall'Argentina fino all'Australia e Nuova Zelanda, hanno ottenuto il riconoscimento di equivalenza e possono esportare senza problemi verso l'Europa. Il resto del mondo deve invece sottostare a tortuose procedure di autorizzazione gestite dalle autorità competenti dei diversi Stati membri, molto differenziate nei tempi e nei modi e, purtroppo, anche negli esiti.

Il nuovo regolamento prevede diverse novità. E' introdotta una procedura di riconoscimento orientata direttamente agli Organismi o Autorità di controllo operanti nei Paesi Terzi, terminata la quale la singola organizzazione (sufficientemente organizzata per passare l'esame della Commissione europea) è in grado di operare in modo continuativo in condizioni di parità con gli altri enti europei. Anche questi ultimi, infatti, per poter operare fuori dell'Unione dovranno seguire un identico percorso di riconoscimento ed entrare nelle apposite liste di enti autorizzati ad operare nei diversi Paesi previste dal regolamento.

La valutazione degli Organismi di controllo potrà avvenire sulla base del solito giudizio di "equivalenza" oppure sulla base della piena "conformità" alla norme europea. A tutti gli enti è richiesto l'accreditamento Iso 65. L'equivalenza dei disciplinari tecnici è valutata assumendo come livello minimo le Linee guida dell'agricoltura biologica del Codex Alimentarius.

A regime possiamo, quindi, attenderci una maggiore facilità negli scambi commerciali con i Paesi extra UE, effetto controbilanciato dall'obbligo di indicazione della provenienza della materie prime in etichetta.

Misure transitorie

Di seguito sono indicate le misure transitorie principali previste dal Reg. CE 889/08; particolarmente rilevanti sono quelle attinenti l'allevamento e l'etichettatura dei prodotti.

1. Fino al **31 dicembre 2010**, sono applicabili le deroghe previste e concesse ai sensi del Reg. CEE 2092/91 per quanto attiene la stabulazione fissa e condizioni di alloggio degli animali e alla loro densità. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, a patto che l'OdC effettui almeno due ispezioni in un anno.

2. Fino al **31 dicembre 2010**, la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne può avvenire in stalla, a condizione che le ispezioni siano effettuate almeno due volte all'anno.

3. Fino al **31 dicembre 2011**, la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia.

Italia

Bologna

Bari

Genova

Chieti

Matera

Salerno

Udine

Catania

Firenze

Trento

Padova

Sestu

Vignola

Zagarolo

Trofarello

Sant'Onofrio

Ellera di Corciano

Castelvetro Pc

Mondo

Costanza

Izmir

Omisalj

Atene

Tirana

Damasco

Chisinau

4. In attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

5. In attesa della definizione delle sostanze ammesse per prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.

6. Il Vino rientra immediatamente nel campo di applicazione del Regolamento, è rimandata solo la definizione delle tecniche di vinificazione, additivi e coadiuvanti tecnologici, ecc. Fino ad allora valgono le attuali regole di etichettatura e l'indicazione ammessa è "vino ottenuto con uve biologiche".

7. E' rimandata la rivisitazione grafica del nuovo logo, per il momento si usa quello vecchio alle medesime condizioni. Fino al **1 luglio 2010** non è obbligatorio indicare l'origine della materia prima in etichetta.

8. A partire dal **1 luglio 2010** alcuni additivi (lecitine, pectina, gomma arabica, ecc.) rientreranno nel conteggio della percentuale di biologico.

9. **Fino al 1 luglio 2010** gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:

- a) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;
- b) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.

9. I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1 gennaio 2009 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico **fino ad esaurimento delle scorte**.

10. **Fino al 1 gennaio 2012** il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.